

**AVVISO PUBBLICO E REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IMPRESE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO O PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 s.m.i.**

(Art.36, Codice dei contratti D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 così come integrato e modificato dall'art. 25 del D.lgs. n. 56 del 19/04/2017 e ss.mm.ii., dal D.L. 32/2019 nonché linee guida n. 4 ANAC, attuative del Codice dei contratti recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".

\*\*\*

Visti:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in particolare gli artt. 36 "Contratti sotto soglia", 45 "Operatori economici" e 216 "Disposizioni transitorie e di coordinamento", comma 14, in materia di qualificazione delle imprese;
- il decreto legge 18 aprile 2019, n.32 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici";
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 per le parti ancora in vigore, in particolare: Parte II, Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, relativi al sistema di qualificazione ed ai requisiti per gli esecutori di lavori;
- le Linee guida n. 4/2016 adottate dall'ANAC in attuazione dell'art.36, comma 7, del Codice, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n.56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la delibera del Consiglio di Amministrazione della Società in data 18 dicembre 2018

1

**RENDE NOTO**

che la società Struttura Valle d'Aosta S.r.l. intende procedere alla costituzione di un Elenco di operatori economici per rendere applicabile il modello procedurale di cui all'art.36, comma 2, lettere a), b) e c) del D.Lgs.50/2016 *Codice dei contratti pubblici* ed in conformità alle Linee Guida dell'ANAC n.4/2016 e s.m.i.

**Disposizioni generali**

Con la dizione "Codice dei contratti pubblici" si compie un richiamo recettizio automatico sia al D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., sia agli atti ad esso successivi che ne modificano i contenuti. Pertanto laddove nel presente documento si faccia menzione del *Codice dei contratti pubblici* si deve intendere la norma vigente al momento della sua applicazione.

Laddove nel documento si faccia menzione delle *Linee Guida 4* si deve intendere l'atto vigente al momento della sua applicazione.

**Art.1 – ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DELLA SOCIETA' STRUTTURA VALLE D'AOSTA SRL**

Struttura Valle d'Aosta S.r.l. intende redigere un elenco aperto di Operatori economici da cui attingere soggetti con cui contrarre l'affidamento di lavori pubblici.

Per procedere celermente all'affidamento dei contratti di importo infra euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) Struttura Valle d'Aosta S.r.l. verifica preliminarmente all'iscrizione in Elenco i

requisiti di capacità economica e finanziaria, dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000 e i requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.

Il presente avviso, con i relativi allegati che ne formano parte essenziale ed integrante, costituisce anche il *regolamento* per la formazione e la gestione dell'Elenco.

Il *regolamento* ha lo scopo di definire i requisiti che devono essere posseduti dagli Operatori economici al fine di ottenere l'iscrizione nonché l'idonea documentazione comprovante il possesso degli stessi.

Le disposizioni del *regolamento* debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Con il presente avviso **non** viene messa in essere alcuna procedura concorsuale di gara d'appalto o procedura negoziata, avendo tale atto esclusivamente una finalità ricognitiva del mercato, finalizzata al soddisfacimento degli obiettivi di Struttura Valle d'Aosta S.r.l.

## **ART.2 - OGGETTO**

L'elenco sarà utilizzato ai sensi dell'art.36 (*Contratti sotto soglia*) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. che disciplina le modalità di affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie (art.35 del codice), ovvero, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, dispone al comma 2 che le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 36, comma 2) lettera a) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

b) per gli affidamenti di cui all'art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. , o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno **tre** operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno **cinque** operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

c) per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 36, comma 2, lettera d) mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8.

Gli Operatori economici che chiederanno l'iscrizione all'Elenco saranno classificati per le categorie e i livelli di importo previsti all'art.61 e all'Allegato A del D.P.R. 207/2010 e per le seguenti fasce di importo Iva esclusa:

- **Sezione 1:** Operatori economici interessati a partecipare ad affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00;
- **Sezione 2:** Operatori economici interessati a partecipare ad affidamenti di importo pari o superiore a euro 40.000,00 e inferiore a euro 150.000,00;
- **Sezione 3:** Operatori economici interessati a partecipare ad affidamenti di importo pari o superiore a euro 150.000,00 e inferiore alla soglia di cui al citato art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii..

A tal fine nel modello di domanda l'Operatore economico:

- **in possesso** dell'attestato di qualificazione SOA rilasciato dagli Organismi accreditati dovrà indicare la/le categoria/e di interesse;
- **privo** dell'attestato di qualificazione SOA può comunque iscriversi alle categorie generali o speciali (assimilate SOA) indicando l'importo massimo dei lavori eseguiti negli ultimi cinque esercizi finanziari per ogni categoria di iscrizione.

Ai fini dell'inserimento nell'Elenco degli Operatori economici sprovvisti della qualificazione SOA Struttura VdA terrà conto delle indicazioni fornite dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici nella deliberazione 11 giugno 2003, n.165.

### **Art. 3 - DURATA DELL'ISCRIZIONE**

L'iscrizione degli Operatori economici è consentita senza limitazioni temporali, salva la verifica semestrale dei requisiti che hanno dato luogo alla stessa.

### **Art. 4 - SOGGETTI AMMESSI**

La domanda per l'iscrizione all'elenco può essere presentata dai soggetti indicati all'art. 45, comma 2 del D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Al momento della presentazione della domanda, i consorzi e i raggruppamenti devono essere già costituiti.

### **Art. 5 - REQUISITI**

Gli Operatori economici di cui al precedente Art.4 devono possedere, ai fini dell'iscrizione in Elenco, i requisiti di ordine generale e morale di cui all'art.80 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. e di ordine speciale. L'operatore economico ha facoltà di iscriversi in tutte le categorie generali o specializzate per cui risulti in possesso dei requisiti previsti (qualificazione SOA per categorie e classi adeguate).

Gli Operatori economici privi dell'attestato di qualificazione SOA devono possedere ai fini dell'iscrizione in Elenco, esclusivamente nelle Sezioni 1 e 2, i requisiti semplificati di cui all'art. 90 D.P.R. 207/2010 e potranno essere invitati a presentare offerta esclusivamente per lavori d'importo pari o inferiore all'importo indicato in fase di iscrizione.

### **Art. 6 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Gli Operatori economici che intendono manifestare la propria volontà ad essere iscritti nell'Elenco di cui al presente avviso dovranno far pervenire la domanda e la relativa documentazione con le modalità di cui ai successivi articoli.

Il plico deve recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso - la dicitura: **"RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DELLA SOCIETA' STRUTTURA VALLE D'AOSTA SRL."**

La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.

La domanda, compilata secondo lo schema allegato (*modello A*), corredata della prevista documentazione, deve essere indirizzata a:

**Struttura Valle d'Aosta S.r.l. – via Lavoratori Vittime del Col du Mont nr.28 – 11100 AOSTA.**

E' inoltre possibile effettuare la consegna a mano del plico o la sua trasmissione per Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: [appalti.svda@pec.it](mailto:appalti.svda@pec.it)

Nel caso di utilizzo della PEC, tutti i documenti trasmessi nei quali è prevista una firma originale, dovranno essere **firmati digitalmente**, pena la non accoglibilità dell'istanza.

### **Domanda di iscrizione - dichiarazione generale e documentazione allegata.**

La domanda di iscrizione e dichiarazione generale sostitutiva del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, deve essere compilata secondo lo schema allegato (*modello A*).

In caso di partecipazione di consorzi ordinari la domanda di iscrizione-dichiarazione generale deve essere prodotta da tutti i soggetti componenti il consorzio ordinario.

In caso di partecipazione di consorzi stabili (art.45, comma 2, lettera c) e di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane (art.45, comma 2, lettera b) la domanda di iscrizione-dichiarazione generale deve essere prodotta dal consorzio.

La dichiarazione da parte del consorziato per il quale il consorzio dichiarerà di partecipare è rinviata alla fase di gara informale.

**Nota bene:**

**La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all'art.80, comma 3, del Codice è resa dal legale rappresentante dell'Operatore economico indicando i dati identificativi degli stessi.** Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame.

Nel caso in cui il legale rappresentante dell'Operatore economico **non intenda** rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1,2 e 5, lettera l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art.80 del Codice, **detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio** la dichiarazione ex art.80, commi 1,2 e 5, lettera l) del Codice, secondo il modello allegato B), allegando copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art.80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art.80, comma 3, che hanno operato presso la società incorporata, fusa o che ha ceduto l'azienda, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso di formazione dell'elenco.

Alla domanda di iscrizione e dichiarazione generale dovrà essere allegata la seguente documentazione:

**OPERATORI ECONOMICI IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA**

- a. copia fotostatica del **documento di identità**, in corso di validità, di ogni soggetto firmatario;
- b. copia visura camerale in corso di validità;
- c. eventuale **procura** speciale in originale o copia autentica, se a sottoscrivere l'istanza e le dichiarazioni sostitutive è un procuratore;
- d. per i consorzi: atto costitutivo in copia autentica.

**ESCLUSIVAMENTE PER GLI OPERATORI ECONOMICI SPROVVISTI DI ATTESTAZIONE SOA**

- a. copia fotostatica del **documento di identità**, in corso di validità, di ogni soggetto firmatario;
- b. copia visura camerale in corso di validità (l'attività che fa fede è quella primaria); per l'iscrizione nelle categorie OS3, OS28 e OS30 gli Operatori economici debbono possedere l'abilitazione camerale attestanti il requisito tecnico professionale (rif. D.M. 37/2008).

L'operatore economico in possesso del requisito nella categoria OG 11, verrà iscritto nell'elenco fornitori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30, ai sensi dell'art.79, comma 16 del DPR 207/2010 – ancora in vigore – e dell'art.3, comma 2) del D.M. 10 novembre 2016, n.248;

- c. eventuale **procura** speciale in originale o copia autentica, se a sottoscrivere l'istanza e le dichiarazioni sostitutive è un procuratore;
- d. la **dichiarazione** modello allegato C) contenente l'indicazione:
  - 1) dei lavori analoghi eseguiti direttamente negli ultimi cinque esercizi finanziari, per importo pari a quello della tipologia di lavori per la quale si chiede l'iscrizione ;
  - 2) del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti negli ultimi cinque esercizi finanziari; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al p.to 1);
  - 3) di disporre di adeguata attrezzatura tecnica a titolo di proprietà, locazione finanziaria, noleggio.

Ai fini della qualificazione gli Operatori economici **privi di attestato SOA** devono **inoltre** allegare **copia** dei seguenti mezzi di prova ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti speciali:

→ **Committenti pubblici (o assimilabili):** documento che attesta la presentazione informatica all'Osservatorio del CEL a comprova del requisito di cui al p.to 1).

**Committenti privati:** certificati di esecuzione dei lavori eseguiti cartaceo (CEL) firmato sia dal committente che dal direttore dei lavori oltre alla copia: 1) della concessione/autorizzazione

(permesso di costruire, D.I.A., altro), 2) del contratto (o lettera di commissione o conferma d'ordine), 3) delle fatture emesse, 4) del certificato di regolare esecuzione (ove emesso).

Nel caso in cui non sia possibile produrre il CEL firmato anche dalla DL, l'operatore economico deve allegare alla fattura idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento (copi bonifico, copia assegno, ecc.);

- Bilanci, mod. Unico completo di tutti i quadri (società di persone e ditte individuali) o una dichiarazione rilasciata dal proprio consulente attestante i versamenti effettuati all'Inps, all'Inail e alla Cassa Edile in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi, a comprova del requisito di cui al p.to 2);
- documentazione attestante il possesso o la disponibilità dell'attrezzatura a comprova del requisito di cui al p.to 3);
- certificato di qualità (se posseduto) – facoltativo.

**Tutti i richiedenti** devono, inoltre, dichiarare:

- di accettare le clausole contenute nel presente avviso-regolamento;
- di impegnarsi a comunicare all'Amministrazione aggiudicatrice, in caso di eventuale aggiudicazione di un appalto, ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi comprese quelle relative ai subappaltatori;
- di autorizzare l'Amministrazione aggiudicatrice al trattamento dei dati personali contenuti nei documenti presentati, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 per il presente procedimento, nonché per quelli relativi alle singole procedure selettive.

Si precisa che non saranno considerate idonee le istanze di iscrizione all'Elenco nei seguenti casi:

- dati anagrafici incompleti;
- mancata corrispondenza tra i requisiti dichiarati e le relative sezioni dell'Elenco per le quali l'operatore economico chiede l'iscrizione, tenuto conto di quanto stabilito al punto 5) del presente Avviso;
- invio in formato cartaceo a mezzo fax o posta elettronica non certificata;
- invio a mezzo PEC e non firmate digitalmente in formato PDF, nel caso in cui l'indirizzo PEC non risulti inserito nell'elenco dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ai sensi di quanto disposto dagli artt. 6-bis e 65, comma 1, lettera c-bis) del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 recante "Codice dell'amministrazione digitale".

Si precisa altresì che, nel caso di presentazione di più istanze da parte dello stesso operatore economico per la stessa categoria di lavori, sarà presa in considerazione, per valutarne l'idoneità, solo l'ultima istanza pervenuta.

In caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione sarà applicato quanto disposto dall'art. 80, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

## **Art. 7 – VERIFICHE**

### 7.1 Verifiche in capo agli Operatori economici richiedenti l'iscrizione in fascia 1) e in fascia 2).

Struttura Valle d'Aosta **prima** dell'iscrizione nell'Elenco degli Operatori economici in fascia 1) e in fascia 2), procede all'accertamento completo dei requisiti di carattere generale previsti dall'art.80 del Codice e dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica, con effetti positivi in termini di celerità dell'azione amministrativa dopo l'esperimento delle procedure informali.

L'Operatore economico nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo non verrà iscritto in Elenco e, sussistendone i presupposti, ricorreranno le ulteriori conseguenze di legge derivante da eventuali false dichiarazioni (segnalazione all'Autorità penale).

### 7.2 Verifiche Operatori economici in fascia 3).

Struttura Valle d'Aosta S.r.l. si riserva di effettuare periodicamente verifiche a campione sugli Operatori economici iscritti nella fascia 3) al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di richiesta di

iscrizione in Elenco; in esito all'espletamento della procedura negoziata, procede all'accertamento completo dei requisiti nei confronti dell'aggiudicatario.

L'Operatore economico nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato dall'Elenco ai sensi dell'art. 12 del presente *avviso-regolamento* e, sussistendone i presupposti, ricorreranno le ulteriori conseguenze di legge derivante da eventuali false dichiarazioni (segnalazione all'Autorità penale).

### 7.3 per tutti gli Operatori economici

In sede di presentazione dell'offerta, gli operatori economici invitati alla gara informale dovranno attestare sotto la propria responsabilità penale, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che permangono i requisiti forniti all'atto della domanda di iscrizione all'Elenco e che corrispondono al vero (modello D, allegato nr.5).

L'eventuale accertamento di cause ostative determinerà a carico dell'operatore economico la cancellazione dall'Elenco e, sussistendone i presupposti, le ulteriori conseguenze di legge derivanti da false dichiarazioni (segnalazione all'Autorità penale).

## **Art. 8 – CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE E CLASSI DI IMPORTO**

Gli Operatori Economici sono iscritti per categorie di lavori e, all'interno di ciascuna categoria, per fasce di importo.

Possono presentare istanza di iscrizione all'Elenco di cui al presente *avviso-regolamento*, gli operatori economici in possesso dei prescritti requisiti per le seguenti categorie e classi:

Sezione Elenco			
Categoria	Fascia importo	Sezione	Requisito minimo richiesto
OG 1	fino a 40.000	1	Requisiti art. 90 D.P.R. 207/2010
	40.000– 150.000	2	Requisiti art. 90 D.P.R. 207/2010
	> 150.000	3	Attestazione SOA
OG 3	fino a 40.000	1	Requisiti art. 90 D.P.R. 207/2010
	40.000 – 150.000	2	Requisiti art. 90 D.P.R. 207/2010
	> 150.000	3	Attestazione SOA
OG 6	fino a 40.000	1	Requisiti art. 90 D.P.R. 207/2010
	40.000 – 150.000	2	Requisiti art. 90 D.P.R. 207/2010
	> 150.000	3	Attestazione SOA
OG 10	fino a 40.000	1	Requisiti art. 90 D.P.R. 207/2010
	40.000 – 150.000	2	Requisiti art. 90 D.P.R. 207/2010
	> 150.000	3	Attestazione SOA
OG 12	fino a 40.000	1	Requisiti art. 90 D.P.R. 207/2010
	40.000 – 150.000	2	Requisiti art. 90 D.P.R. 207/2010
	> 150.000	3	Attestazione SOA
OS3	fino a 40.000	1	Requisiti art. 90 D.P.R. 207/2010
	40.000 – 150.000	2	Requisiti art. 90 D.P.R. 207/2010
	> 150.000	3	Attestazione SOA
OS6	fino a 40.000	1	Requisiti art. 90 D.P.R. 207/2010

	40.000 – 150.000	2	Requisiti art. 90 D.P.R. 207/2010
	> 150.000	3	Attestazione SOA
OS7	fino a 40.000	1	Requisiti art. 90 D.P.R. 207/2010
	40.000 – 150.000	2	Requisiti art. 90 D.P.R. 207/2010
	> 150.000	3	Attestazione SOA
OS8	fino a 40.000	1	Requisiti art. 90 D.P.R. 207/2010
	40.000 – 150.000	2	Requisiti art. 90 D.P.R. 207/2010
	> 150.000	3	Attestazione SOA
OS20B	fino a 40.000	1	Requisiti art. 90 D.P.R. 207/2010
	40.000 – 150.000	2	Requisiti art. 90 D.P.R. 207/2010
	> 150.000	3	Attestazione SOA
OS24	fino a 40.000	1	Requisiti art. 90 D.P.R. 207/2010
	40.000 – 150.000	2	Requisiti art. 90 D.P.R. 207/2010
	> 150.000	3	Attestazione SOA
OS28	fino a 40.000	1	Requisiti art. 90 D.P.R. 207/2010
	40.000 – 150.000	2	Requisiti art. 90 D.P.R. 207/2010
	> 150.000	3	Attestazione SOA
OS30	fino a 40.000	1	Requisiti art. 90 D.P.R. 207/2010
	40.000 – 150.000	2	Requisiti art. 90 D.P.R. 207/2010
	> 150.000	3	Attestazione SOA

Struttura Valle d'Aosta S.r.l. si riserva la facoltà di integrare le categorie di lavori previste qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per esigenze specifiche sopravvenute.

#### **Art. 9 - DIVIETI**

Gli Operatori Economici di cui all'art.4) potranno presentare domanda di iscrizione all'Elenco con le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione nell'Elenco.

Qualora gli Operatori Economici di cui all'art. 4) incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'Elenco, l'Amministrazione aggiudicatrice prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere prevenuta anteriormente al protocollo dell'Ufficio Segreteria.

#### **Art. 10 – ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE**

Struttura Valle d'Aosta provvede all'esame della richiesta di iscrizione degli Operatori, seguendo l'ordine progressivo con cui le domande sono pervenute complete di tutta la documentazione prescritta.

Fa fede, a tale scopo, la data e il numero di protocollo di arrivo apposti dall'Ufficio Segreteria.

Per gli Operatori che durante il procedimento di iscrizione segnalino una o più variazioni nei loro requisiti, fa fede la data di arrivo dell'ultima trasmissione.

La pubblicazione dell'Elenco sul profilo informatico della società tiene luogo, ad ogni effetto, della comunicazione agli Operatori Economici interessati all'accoglimento dell'istanza.

L'aggiornamento e l'integrazione periodica dell'Elenco sarà, di norma, continuo, inserendo i nuovi operatori economici che presenteranno la domanda di iscrizione, in corrispondenza della relativa fascia di importo, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione delle richieste.

Qualora la documentazione presentata non sia risultata completa od esauriente, il procedimento di iscrizione viene **sospeso**, previo avviso agli interessati, sino a che l'Operatore economico non fornisca i chiarimenti e le integrazioni richiesti. In tal caso, il predetto termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa che deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del presente *avviso-regolamento*.

Qualora la documentazione presentata non soddisfi i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione all'Elenco per la/le categoria/e o per l'importo di classifica richiesti, Struttura potrà accogliere in modo parziale la domanda di iscrizione.

Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente *avviso-regolamento*, la domanda di iscrizione verrà **respinta**.

In entrambi i casi di reiezione (parziale o totale) verrà comunicato tempestivamente all'Operatore economico i motivi che ostano all'accoglimento (parziale o totale) della domanda. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 15 giorni.

Verrà, altresì, respinta l'istanza presentata da soggetti che hanno a proprio carico annotazioni sul casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, che assumono rilievo ai sensi dell'art.80 del Codice.

L'esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto all'Operatore economico interessato.

#### **Art. 11 – EFFETTI E VALIDITA' DELL'ISCRIZIONE**

L'iscrizione è intesa quale dimostrativa dei requisiti di ordine speciale e di ordine generale di cui all'art.80 del Codice per gli Operatori economici iscritti in fascia 1) e in fascia 2).

L'iscrizione è intesa quale dimostrativa dei requisiti di ordine speciale per gli Operatori economici iscritti in fascia 3), mentre per quanto riguarda i requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del Codice, oggetto di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, viene fatta salva la verifica in occasione delle singole procedure.

L'iscrizione all'Elenco è consentita senza limitazioni temporali a decorrere dalla data di pubblicazione sul profilo informatico della società, sempre che nel periodo continuo, per il suo mantenimento, ad essere soddisfatte le condizioni che hanno dato luogo all'iscrizione.

Ove Struttura ritenga di avvalersi dell'Elenco ai fini dell'art. 36 del Codice, con le modalità ivi previste, gli Operatori iscritti all'Elenco saranno invitati alla presentazione di specifiche offerte senza ulteriore forma di pubblicità.

L'individuazione degli Operatori economici da invitare alla procedura per l'affidamento diretto dei lavori o alla procedura informale avverrà nel rispetto dei principi di cui all'art.30 del Codice.

Il R.U.P. può procedere direttamente all'individuazione degli Operatori economici o per sorteggio pubblico nel qual caso la data in cui avverranno le operazioni di sorteggio sarà resa nota mediante pubblicazione del relativo avviso sul profilo di Struttura Valle d'Aosta almeno due giorni prima dell'invio delle lettere di invito.

Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni a cui i concorrenti devono assolvere saranno specificate nella lettera di invito.



## **Art. 12 – RIDUZIONE, SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DELL'ISCRIZIONE**

L'Amministrazione aggiudicatrice, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti, in riscontro all'assenza degli stessi o per sopravvenuta perdita dei requisiti dichiarati, procede alla sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, alla riduzione o all'annullamento della stessa, con procedimento svolto in contraddittorio con l'Operatore interessato.

L'annullamento è disposto d'ufficio per gli Operatori economici per i quali si verifichi una o più delle seguenti cause:

- motivi di esclusione elencati dall'art.80 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.;
- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dall'operatore economico in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
- episodi di negligenza, malafede o errore nell'esecuzione della prestazione, anche con riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro, risultanti da atto giudiziario;
- emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al D.lgs. 159/2011 e la decadenza dell'iscrizione all'Albo camerale o la revoca della stessa;
- mancata o ritardata presentazione di offerte o predisposizione di preventivi a tre inviti esperiti nell'anno, anche non consecutivi;
- diniego di sottoscrizione del contratto;
- avere in corso un contenzioso con Struttura Valle d'Aosta Srl;
- cessazione dell'attività o inosservanza degli obblighi di comunicazione stabiliti nel presente *avviso-regolamento* se non sussistono i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione in elenco;
- richiesta espressa di cancellazione da parte dell'operatore economico.

L'operatore economico escluso potrà presentare eventuali controdeduzioni avverso la suddetta decisione entro il termine di 15gg. lavorativi dalla data di ricevimento dell'eventuale notifica di cancellazione.

L'iscrizione all'Elenco dell'Operatore economico coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa sino al termine di detto procedimento; l'iscrizione sarà sospesa anche qualora l'operatore economico abbia in corso un procedimento giudiziale con Struttura Valle d'Aosta, fino al termine dello stesso.

L'operatore economico interessato da un provvedimento di cancellazione non può ripresentare domanda di iscrizione prima che sia trascorso un anno dal provvedimento di cancellazione.

## **Art. 13 – SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE**

### **13.1 Segnalazione delle variazioni.**

Gli Operatori economici iscritti nell'Elenco devono comunicare a Struttura tutte le variazioni in ordine ai requisiti di cui al precedente art. 5) che siano influenti ai fini dell'iscrizione all'Elenco stesso.

Tale comunicazione deve essere effettuata, a mezzo pec o lettera raccomandata, non oltre 15 giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni possono comportare una modifica d'ufficio dell'iscrizione, anche in mancanza di una richiesta di parte.

L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di sospensione di cui al precedente art. 12).

### **13.2 Mantenimento dell'iscrizione**

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione gli Operatori economici interessati devono dichiarare per ogni semestre successivo a quello dell'iscrizione all'Elenco, il perdurare del possesso dei requisiti di cui all'art.80 del Codice nonché di quelli di ordine speciale.

Gli Operatori economici iscritti devono, pertanto, produrre a Struttura Valle d'Aosta, ogni semestre successivo a quello in cui è stato iscritto, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, attestante la permanenza di tutti i requisiti di iscrizione (fac-simile allegato 5).

Il mancato invio della dichiarazione comporta l'automatica cancellazione dall'Elenco. In ogni caso si produrrà la cancellazione dall'Elenco se la dichiarazione non sarà pervenuta all'Amministrazione entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del semestre (farà fede in tal caso il timbro di ricezione apposto dall'ufficio preposto).

#### **Art. 14 – ESTENSIONE DELL'ISCRIZIONE**

L'Operatore economico già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre categorie di lavori o classi di importo, laddove vi sia capienza nei requisiti speciali richiesti dall'art.5).

La domanda di estensione dell'iscrizione deve indicare esclusivamente le categorie di lavori e le classi di importo di cui si chiede l'aggiornamento.

Nel caso di estensione dell'iscrizione l'Operatore economico interessato deve corredare la relativa domanda della documentazione di cui all'art. 6) nelle parti applicabili alle nuove.

#### **Art. 15 - MODALITA' DI FORMAZIONE DELL'ELENCO.**

Gli Operatori economici che presentano domanda di iscrizione, saranno inseriti nella sezione dell'Elenco relativa alla categoria di lavori individuata dal DPR 34/2000 per cui chiedono l'iscrizione stessa.

Le imprese saranno inserite nell'elenco distinte per categorie e classifiche. Le domande pervenute verranno istruite per verificare la regolarità della documentazione presentata, nonché la presenza di elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

L'ordine di inserimento degli Operatori economici nell'Elenco è determinato dall'ordine cronologico di acquisizione delle richieste.

Non si provvederà, in relazione agli atti suddetti, ad alcuna forma di notifica individuale.

#### **Art. 16 - MODALITA' DI UTILIZZO DELL'ELENCO.**

L'istituzione dell'elenco non impegna in alcun modo Struttura Valle d'Aosta S.r.l. ad avviare procedimenti di affidamento lavori, poiché gli stessi saranno effettuati sulla base delle scelte programmatiche dell'Amministrazione aggiudicatrice, né costituisce obbligo al suo utilizzo.

L'Elenco istituito con il presente avviso verrà utilizzato da Struttura Valle d'Aosta S.r.l. per l'affidamento di lavori in coerenza con i criteri di seguito riportati:

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno **tre** operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite l'Elenco di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

Tutte le richieste di offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti l'espletamento delle gare saranno inoltrate via PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'istanza.

#### **Art. 17 – SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA CONSULTARE – PRINCIPIO DI ROTAZIONE.**

1. Gli Operatori economici da invitare alla procedura per l'affidamento diretto dei lavori o alla procedura informale sono selezionati direttamente dal R.U.P. o tramite sorteggio pubblico.
2. La rotazione si applica in caso di affidamenti rientranti nella stessa categoria e fascia di importo.
3. In caso di sorteggio pubblico la società rende tempestivamente noto, mediante pubblicazione sul proprio sito, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti

affinché i nominativi degli Operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali l'Amministrazione aggiudicatrice, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di Operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

Rimane fatta salva la possibilità dell'Amministrazione aggiudicatrice di agire nei casi di emergenza ed urgenza in relazione alla disponibilità dei singoli operatori.

E' fatta salva la facoltà di Struttura Valle d'Aosta di individuare Operatori economici da invitare anche senza fare ricorso all'Elenco di cui al presente *avviso-regolamento*, nel caso in cui non fossero ricompresi nell'Elenco in numero adeguato operatori economici in possesso dei requisiti di categoria e di importo, e in tutti i casi in cui l'Amministrazione aggiudicatrice ritenga conveniente e opportuno provvedere all'integrazione del numero di Operatori da invitarsi direttamente tramite ricerche di mercato, o mediante invito di Operatori economici che abbiano già reso all'Amministrazione aggiudicatrice le prestazioni ricercate in occasione di precedenti appalti.

#### **Art. 18 – DEROGHE AL PRINCIPIO DI ROTAZIONE PER SITUAZIONI PARTICOLARI O ECCEZIONALI.**

La società può derogare all'applicazione del principio di rotazione a fronte di:

1. particolari caratteristiche o specificità del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica;
2. lavori relativi a particolari opere per cui le prestazioni debbano essere rese con carattere d'urgenza che, se eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione, possano recare grave pregiudizio alla società, per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;
3. ragioni di urgenza, legate a situazioni o a eventi oggettivi che non permettano l'espletamento di procedure di consultazioni e che determinino di ricorrere a soggetti di comprovata affidabilità.

Il R.U.P. può invitare, oltre al numero minimo previsto dalla normativa (cfr. art.2), anche l'aggiudicatario uscente, dando adeguata motivazione in relazione alla competenza e all'esecuzione a regola d'arte del contratto precedente, conformemente a quanto stabilito dalle Linee Guida n.4 ANAC. Il criterio di rotazione non implica l'impossibilità di invitare un precedente fornitore per affidamenti aventi oggetto distinto o di importo significativamente superiore o inferiore a quello dell'affidamento precedente.

Il R.U.P., al fine di assicurare l'efficienza della gestione delle acquisizioni può affidare altresì in deroga al principio di rotazione, più lavori di importo contenuto ad uno stesso Operatore economico sino a quando la sommatoria dei singoli affidamenti diretti raggiunga un valore non superiore a euro 40.000 (quarantamila) Iva esclusa, nell'arco dell'esercizio finanziario.

#### **Art. 19 - TENUTA, CANCELLAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO.**

Al fine di favorire la non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza del procedimento, l'elenco è sempre aperto all'iscrizione degli Operatori economici e le domande di inserimento possono essere presentate in qualunque momento.

L'Elenco avrà carattere aperto e sarà aggiornato con gli Operatori economici che presenteranno domanda di iscrizione successivamente alla prima scadenza e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti.

L'Elenco approvato con determinazione dirigenziale o delibera del Consiglio di Amministrazione, è pubblicato sul profilo dell'Amministrazione aggiudicatrice, all'indirizzo [www.svda.it](http://www.svda.it) nella sezione **Società** al link **Elenco Operatori Economici**.

La pubblicazione dell'Elenco sul sito tiene luogo, ad ogni effetto, della comunicazione agli Operatori Economici interessati all'accoglimento dell'istanza.

In ogni momento Struttura Valle d'Aosta S.r.l., qualora ne ravvisi la necessità, può chiedere agli iscritti l'invio di documentazione comprovante il permanere dei requisiti di ammissione.

**Art. 20 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI.**

I dati personali forniti dai soggetti richiedenti saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy, come da informativa pubblicata sul sito istituzionale di Struttura Valle d'Aosta S.r.l..

**Art. 21 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.**

Il Responsabile del procedimento al quale è possibile inviare richieste informazioni di carattere amministrativo è Daria Berra.

**Art. 22 – NORMA DI COORDINAMENTO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente *avviso-regolamento* si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

**Art.23 - PUBBLICITA'**

Il presente avviso con i relativi allegati viene pubblicato sulla home page del sito della società Struttura Valle d'Aosta S.r.l., [www.svda.it](http://www.svda.it). Sezione Società e sull'Albo Notiziario della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

**Art.24 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente *avviso-regolamento* entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale della società Struttura Valle d'Aosta S.r.l.